

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1547/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1992/1993, l'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che l'obiettivo dell'aiuto alla produzione è promuovere la riconversione varietale della produzione risicola verso tipi di riso più richiesti sul mercato comunitario; che le varietà richieste implicano rese agronomiche di solito inferiori a quelle delle varietà tradizionalmente coltivate;

considerando che è opportuno fissare l'aiuto alla produzione a un livello che, pur tenendo conto della minore

resa delle varietà di cui si tratta, permetta di sviluppare la produzione in funzione delle possibilità reali di smaltimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3878/87 del Consiglio, del 18 dicembre 1987, relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso <sup>(5)</sup> determina in particolare le zone della Comunità che possono beneficiare dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso istituito dall'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 e che saranno state seminate durante la campagna 1992/1993 per essere raccolte nel 1993, è fissato, per i paesi figuranti nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3878/87, a 100 ecu/ha.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. C 150 del 31. 5. 1993.<sup>(4)</sup> GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/92 (GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 79).